Sentenza n. 205/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Carlo	CDECO	Duasi	danta			
Carlo	GRECO	Presi	dente			
Maurizio	MASSA	Giud	lice			
Innocenza	ZAFFINA	Giud	ice relatore	;		
ha pronunciat	to la seguent	e				
		SENTEN	ZA			
Nel giudizio	iscritto al n	. 31277, del reg	istro di se	greteria, ad ista	ınza della	
Procura regio	nale per la r	egione Veneto c	ontro:			
TANTILLE	SEBASTIA	NO , in qualità	di titolare	dell'attività "	B&B Ca'	
d'Oro", nato a Venezia (VE) il 13.09.1969, residente a Venezia, Sestriere						
Cannaregio 2260, c.f. TNTSST69P13L736P, rappresentato e difeso dagli						
avv.ti Francesco Avino (C.F. VNAFNC75L09L736O) del Foro di Treviso,						
Giovanni Ma	turi (C.F. N	MTRGNN79E11	L736K) e	Federico Povel	lato (C.F.	
PVLFRC78T	20C957A)	del Foro di V	enezia, el	ettivamente do	omiciliato	
presso lo stu	dio di quest	i ultimi in Mes	tre (VE), V	Via Corso del 1	Popolo n.	
227/c,	30172	Mestre	(VE)	(indirizzi	p.e.c.:	
francescoavin	no@pec.ordi	neavvocatitrevis	o.it;giovan	ni.maturi@ven	ezia.peca	
vvocati.it;federico.povelato@venezia.pecavvocati.it);						
		4				

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa.	
Uditi, nelle udienze del 20 gennaio 2021 e del 13 maggio 2021, il relatore	
Consigliere Innocenza Zaffina, il Pubblico Ministero, in persona del Vice	
Procuratore Generale Cons. Mariapaola Daino, e, per il convenuto, gli avv.ti	
Francesco Avino e Giovanni Maturi (quest'ultimo nell'udienza del 20	
gennaio 2021), i quali hanno concluso come da verbale.	
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
1.Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale	
il sig. Sebastiano Tantille, in qualità di titolare dell'attività di "B&B Ca'	
d'Oro" per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale	
quantificato in euro 24.108,73, in favore del Comune di Venezia, oltre	
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali decorrenti	
dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, e spese di giudizio.	
Dagli atti di causa si evince quanto segue.	
Il Dirigente del Settore Tributi del Comune di Venezia in data 25.10.2019	
comunicava alla Procura regionale l'omesso riversamento alla Tesoreria	
comunale di somme introitate, a titolo di imposta di soggiorno, dal sig.	
Tantille, in qualità di titolare dell'attività di "B&B Ca' d'Oro", con sede in	
Venezia, Cannaregio n. 2260. Gli importi indebitamente trattenuti	
riguardavano gli anni 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 riassunti nella cit.	
nota del Comune, che aveva rivolto al titolare dell'attività, intimazioni ad	
adempiere. Gli insoluti e le correlate richieste di pagamento sono stati	
depositati e riportati nell'atto di citazione da pag. 2 a pag. 5. In totale,	
venivano accertate somme non riversate al Comune per €. 24.108,73,	
n	f .

comprensive di spese di ingiunzione e interessi.	
In data 28.1.2020, è stato notificato invito a dedurre al signor Tantille con	
p.e.c. indirizzata a bbcadoro@pec.it. In considerazione dell'inadempimento	
dell'obbligo di riversamento, la Procura evidenziava la violazione della	
normativa di rango primario, nonché della disciplina regolamentare emanata	
dal Comune di Venezia. Veniva in particolare rilevato che l'obbligo di	
riversamento delle somme incassate era stato dolosamente disatteso. Ad	
avviso della Procura erariale, il convenuto è responsabile del mancato	
versamento dell'imposta di soggiorno al Comune, quale titolare di impresa	
individuale e agente contabile, avendo omesso in tale veste di versare al	
Comune quanto dovutogli. All'invito a dedurre, il destinatario non ha dato	
riscontro.	
In atto di citazione, la Procura ha confermato le contestazioni contenute	
nell'invito, argomentando circa la sussistenza degli obblighi di versamento,	
ai sensi dell'art. 4, del d.lgs. 14.3.2011, n. 23. È stato inoltre richiamato il	
Regolamento istitutivo dell'imposta di soggiorno approvato dal Comune di	
Venezia con delibera n. 83 del 23-24.06.2011 (e s.m.i, delibere C.C.	
55/2012; 64/2014). In particolare, secondo la Procura, non vi è dubbio sulla	
sussistenza dell'obbligo di riscossione, tenuta e riversamento al Comune del	
pubblico denaro; così come indiscutibile sarebbe la natura giuridica del	
gestore della struttura ricettizia quale agente contabile.	
In considerazione della natura di agente contabile, con il conseguente	
instaurarsi di un rapporto di servizio tra l'amministrazione pubblica e	
l'agente, andrebbe pertanto affermata la giurisdizione della Corte dei conti.	
Nel caso di specie, secondo la Procura, il convenuto sarebbe responsabile, in	
Q	

quanto soggetto gerente della struttura recettizia, avente l'obbligo di	
dolosamente disatteso, in quanto la condotta è stata tenuta in cosciente	
violazione delle regole ordinarie disciplinanti il rapporto di esazione,	
descritte nel regolamento comunale sull'imposta di soggiorno.	
2. In data 29 dicembre 2020, si costituiva il convenuto, eccependo in via	
principale e preliminare l'inammissibilità dell'atto di citazione, in	
conseguenza della nullità/inesistenza della notificazione dell'atto di	
notificazione dell'invito a dedurre. Secondo il patrocinio, la notificazione,	
all'indirizzo di p.e.c. della struttura recettizia, sarebbe stata effettuata in	
violazione degli artt. 138 e segg. c.p.c., richiamati dall'art. 7 c.g.c, in quanto,	
secondo le intenzioni della controparte la notifica avrebbe dovuto riguardare	
"il sig. Tantille Sebastiano", senza altra specificazione e, dunque, in proprio.	
Di conseguenza, la notifica sarebbe dovuta intervenire, al più, all'indirizzo	
p.e.c. direttamente riferibile al sig. Tantille Sebastiano.	
Da ciò discenderebbe l'irregolarità, sub specie di inesistenza/invalidità, della	
notifica dell'atto di invito a dedurre e, al contempo, il mancato	
contraddittorio preprocessuale. Secondo il patrocinio, l'invalidità della	
notifica dell'invito a dedurre inficerebbe la prosecuzione del giudizio, poiché	
dall'omissione dell'invito a dedurre, viziato nel suo procedimento di	
conoscenza, discenderebbe l'inammissibilità dell'atto di citazione, come	
affermato da giurisprudenza richiamata nella comparsa e confermata dalle	
previsioni del codice di giustizia contabile che, pur non avendo	
espressamente disciplinato la fattispecie, contiene una disciplina tanto	
riferibile alla "notizia di danno erariale", quanto in termini di inammissibilità	
	violazione delle regole ordinarie disciplinanti il rapporto di esazione, descritte nel regolamento comunale sull'imposta di soggiorno. 2. In data 29 dicembre 2020, si costituiva il convenuto, eccependo in via principale e preliminare l'inammissibilità dell'atto di citazione, in conseguenza della nullità/inesistenza della notificazione dell'atto di notificazione dell'invito a dedurre. Secondo il patrocinio, la notificazione, all'indirizzo di p.e.c. della struttura recettizia, sarebbe stata effettuata in violazione degli artt. 138 e segg. c.p.c., richiamati dall'art. 7 c.g.c., in quanto, secondo le intenzioni della controparte la notifica avrebbe dovuto riguardare "il sig. Tantille Sebastiano", senza altra specificazione e, dunque, in proprio. Di conseguenza, la notifica sarebbe dovuta intervenire, al più, all'indirizzo p.e.c. direttamente riferibile al sig. Tantille Sebastiano. Da ciò discenderebbe l'irregolarità, sub specie di inesistenza/invalidità, della notifica dell'atto di invito a dedurre e, al contempo, il mancato contraddittorio preprocessuale. Secondo il patrocinio, l'invalidità della notifica dell'invito a dedurre inficerebbe la prosecuzione del giudizio, poiché dall'omissione dell'invito a dedurre, viziato nel suo procedimento di conoscenza, discenderebbe l'inammissibilità dell'atto di citazione, come affermato da giurisprudenza richiamata nella comparsa e confermata dalle previsioni del codice di giustizia contabile che, pur non avendo espressamente disciplinato la fattispecie, contiene una disciplina tanto

dell'atto di citazione, che si verifica alla ricorrenza di violazioni correlate	
all'invito a fornire deduzioni. In tal senso, rileverebbe l'art. 51, c. 3, c.g.c.	
che fissa il principio secondo cui la nullità di un atto istruttorio o processuale	
può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse,	
dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Inoltre, l'art. 67	
c.g.c., delineato il correlato principio secondo cui il p.m. contabile emette	
l'atto di citazione in giudizio dopo aver notificato (ritualmente) un atto di	
invito a dedurre, disciplina le conseguenze, in termini di inammissibilità,	
dell'atto di citazione depositato in giudizio dal Procuratore Regionale senza	
l'osservanza del termine di 120 gg. dalla scadenza del termine utile per la	
presentazione delle deduzioni. Non essendo rituale la procedura seguita dalla	
Procura, stante la inesistenza/nullità della notifica indirizzata ad una persona	
fisica presso un indirizzo digitale non riferibile direttamente a quest'ultima,	
non si potrebbe che concludere nel senso della inammissibilità dell'atto di	
citazione.	
Il patrocinio del convenuto ha eccepito, in via subordinata, l'inammissibilità	
dell'atto di citazione, per difetto di giurisdizione, in seguito alla	
pubblicazione del d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020 e, in	
particolare, per quanto previsto all'art. 180 del cit. d.l.	
Secondo il patrocinio del convenuto, la novella legislativa, qualificando il	
titolare della struttura ricettiva come "responsabile d'imposta", avente diritto	
di rivalsa sul soggetto passivo dell'obbligo tributario sorto in forza di uno	
specifico presupposto impositivo, con applicazione della normativa	
sanzionatoria di cui al d. lgs. n. 471/97 in tema di "sanzioni tributarie non	
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di	
	l

riscossione dei tributi", ha chiaramente configurato una nuova ipotesi di	
giurisdizione del giudice tributario.	
Secondo il patrocinio, sarebbe evidente il conflitto di giurisdizione tra	
Giudice Tributario, competente in base ad una precisa previsione normativa,	
e Giudice contabile, cui residuerebbe un criterio frutto dell'elaborazione	
giurisprudenziale antecedente alla novella di ultima promulgazione. Da qui	
si evincerebbe, in coerenza con il principio di unità dell'ordinamento	
giuridico, l'inammissibilità dell'azione della Procura per difetto di	
giurisdizione del Giudice adito, allorquando era già pienamente in vigore la	
normativa di cui alla citata legge n. 77/2020.	
Il patrocinio ha poi eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione, per	
difetto di concretezza del danno e di interesse ad agire, in quanto il Comune	
di Venezia ha, da ultimo, <i>motu proprio</i> , avviato un'iniziativa recuperatoria	
delle somme, notificando, in data 10.11.2020, atto di precetto per €	
24.660,48, per le medesime annualità di mancato riversamento dell'imposta	
di soggiorno. Inoltre, la Procura penale ha sequestrato i conti correnti del sig.	
Tantille, apprendendo le sue sostanze monetarie per una cifra, allo stato degli	
atti, pari ad € 6.427,08. Dunque, la medesima pretesa per cui si procede	
sarebbe <i>sub iudice</i> , cosicché l'ammontare del danno non presenta elementi di	
certezza, in violazione delle regole generali che configurano l'interesse ad	
agire in presenza di una concreta lesione patrimoniale, nonché dell'art. 51	
c.g.c., secondo cui il danno deve presentare elementi di concretezza ed	
attualità.	
6	
	giurisdizione del giudice tributario. Secondo il patrocinio, sarebbe evidente il conflitto di giurisdizione tra Giudice Tributario, competente in base ad una precisa previsione normativa, e Giudice contabile, cui residuerebbe un criterio frutto dell'elaborazione giurisprudenziale antecedente alla novella di ultima promulgazione. Da qui si evincerebbe, in coerenza con il principio di unità dell'ordinamento giuridico, l'inammissibilità dell'azione della Procura per difetto di giurisdizione del Giudice adito, allorquando era già pienamente in vigore la normativa di cui alla citata legge n. 77/2020. Il patrocinio ha poi eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione, per difetto di concretezza del danno e di interesse ad agire, in quanto il Comune di Venezia ha, da ultimo, <i>motu proprio</i> , avviato un'iniziativa recuperatoria delle somme, notificando, in data 10.11.2020, atto di precetto per € 24.660,48, per le medesime annualità di mancato riversamento dell'imposta di soggiorno. Inoltre, la Procura penale ha sequestrato i conti correnti del sig. Tantille, apprendendo le sue sostanze monetarie per una cifra, allo stato degli atti, pari ad € 6.427,08. Dunque, la medesima pretesa per cui si procede sarebbe <i>sub iudice</i> , cosicché l'ammontare del danno non presenta elementi di certezza, in violazione delle regole generali che configurano l'interesse ad agire in presenza di una concreta lesione patrimoniale, nonché dell'art. 51 c.g.c., secondo cui il danno deve presentare elementi di concretezza ed attualità. In relazione alla quantificazione del presunto danno erariale, il patrocinio ha chiesto l'esperimento di una consulenza tecnico-contabile, volta ad acclarare

quali e quante somme siano state già recuperate dall'Amministrazione	
comunale nell'ambito del parallelo giudizio penale sfociato nel sequestro	
delle liquidità giacenti presso il c/c intestato al sig. Tantille.	
È stata altresì eccepita l'inammissibilità dell'atto di citazione, per violazione	
del ne bis in idem sostanziale. In particolare, l'azione erariale sarebbe	
inammissibile alla luce del sequestro, preordinato alla confisca, disposto in	
sede penale con riferimento ai beni di proprietà del convenuto fino alla	
concorrenza della somma di euro 24.685,40 (decreto n. 7238/2019 del GIP	
presso il Tribunale di Venezia).	
Nello specifico, la confisca penal-tributaria presenta i caratteri tipici delle	
sanzioni restitutorie. Conseguentemente, l'azione risarcitoria erariale, in	
presenza di sequestro preordinato alla confisca dei beni sottoposti a vincolo	
ablativo, costituirebbe una non consentita duplicazione sanzionatoria, in	
contrasto con il principio per cui l'espropriazione di un bene non può essere	
superiore al profitto derivato dal reato. In tale ambito, risulterebbe violato	
l'art. 4, protocollo 7, CEDU, nonché l'art. 50 della Carta dei diritti	
fondamentali dell'Unione Europea.	
Il patrocinio si è infine soffermato sull'elemento soggettivo, argomentando	
circa l'insussistenza del dolo specifico. Ciò in quanto, la condotta non	
potrebbe dirsi frutto di piena volontà diretta al fine di omettere il	
riversamento dell'imposta di soggiorno. A monte della vicenda in esame si	
collocano gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sull'attività della	
società del defunto padre, allorquando in data 15/12/2009 veniva notificato,	
al signor Tantille, un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio	
dell'Amministrazione Finanziaria contestava sia un maggior reddito di euro	

29.886,37, sia redditi da partecipazione alla presunta società di fatto,	
Associazione Accademia di San Marco, per complessivi euro 68.094,00. Sul	
maggior reddito complessivo veniva, quindi, calcolata una maggiore imposta	
Irpef di euro 35.803,00; un'addizionale regionale di euro 1.328,00 e, da	
ultimo, veniva irrogata una sanzione amministrativa di euro 44.557,20, oltre	
interessi. Trattasi di importi rilevanti per il bilancio del convenuto e che	
questi si è trovato a fronteggiare con le scarse risorse presenti in cassa, senza	
intenzione di arrecare un danno erariale, ma con il proposito di ripianare i	
suoi debiti, superate le difficoltà finanziarie dovute alla mancanza di	
liquidità. Sono queste ultime che avrebbero impedito al convenuto di	
ottemperare ai relativi versamenti.	
La sopravvenienza della pandemia da COVID 19, con la conseguente	
chiusura forzata dell'attività di bed and breakfast a seguito dei noti decreti	
ministeriali e/o ordinanze regionali, ha costituito un ulteriore elemento	
ostativo che si è frapposto all'intento di dar corso ai riversamenti e/o anche	
alla programmazione di un piano di rientro nell'interesse di entrambe le	
parti. Tali ragioni inciderebbero, se non sull'elemento soggettivo,	
quantomeno sulle valutazioni in termini di gravità della condotta.	
A tal proposito rileverebbe, secondo il patrocinio, l'esimente soggettiva che,	
in capo al convenuto, deriva dal novellato disposto di cui all' art. 21, c. 1, del	
d.l. n. /2020. La citata norma prevede l'inserimento, nel testo dell'art. 1, co.	
1 della l. n. n. 20/94, dell'alinea "la prova del dolo richiede la dimostrazione	
della volontà dell'evento dannoso", così operando un'innovazione di sistema	
alla fattispecie di responsabilità per danno erariale che oggi richiede la	
dimostrazione dell'intenzione di cagionare l'evento (dannoso) alla stessa	

stregua dell'art. 43 c.p. Se dunque, per accertare il dolo nell'ambito della	
responsabilità erariale, non ci si può oggi limitare al mero inadempimento	
dell'obbligo (in questo caso) di fonte legale, allora non si potrebbe	
prescindere dalla compiuta dimostrazione della volontà dell'evento dannoso	
oltreché dalla volontarietà della condotta illecita o illegittima.	
In relazione alla quantificazione del danno, il patrocinio ha chiesto di	
procedere alla (ri)quantificazione dei danni scomputando ciò che il sig.	
Tantille ha già corrisposto all'Amministrazione per effetto del sequestro	
delle proprie disponibilità finanziarie giacenti in conto corrente. Il tutto per €	
6.427,08.	
È stato inoltre chiesto l'esercizio del potere riduttivo, mediante la	
valorizzazione della situazione in cui versa il convenuto il quale, come altri	
imprenditori del settore extralberghiero, per il tutto il corso del 2020 ha visto	
azzerata la propria attività che costituisce l'unica entrata propria.	
È stata, infine, chiesta l'acquisizione, ai sensi dell'art. 94 c.g.c. e presso la	
Guardia di finanza di Venezia, delle informazioni ritenute necessarie	
sull'esistenza di eventuali, ulteriori, atti di esecuzione del decreto penale di	
sequestro preventivo n. 7238/19 R.G. G.I.P. e n. 3900/19 R.G.N.R., disposte	
nei confronti del convenuto, acquisendo l'eventuale documentazione relativa	
alle somme di denaro e/o costituenti altra forma di entrata finanziaria	
attualmente sottratta alla disponibilità del sig. Tantille. In alternativa, è stato	
chiesto, ai sensi dell'art. 97 c.g.c., che venga disposta una consulenza tecnica	
d'ufficio atta ad accertare la reale consistenza patrimoniale delle somme di	
denaro sottoposte a sequestro preventivo da parte della Procura penale e, per	
essa, ad opera della Guardia di Finanza di Venezia.	
, 1	

Sono state pertanto rassegnate le seguenti conclusioni: "IN VIA	
PRINCIPALE, Per i motivi di cui sopra (sub lett. A), dichiarare	
l'inammissibilità dell'atto di citazione per effetto della	
inesistenza/nullità/irregolarità della notificazione dell'atto di invito a	
dedurre, non portato a conoscenza del convenuto nei termini e secondo le	
modalità previste dall'ordinamento vigente;	
IN VIA SUBORDINATA E GRADATA Nella denegata ipotesi di mancato	
accoglimento delle richieste proposte in via principale, dichiarare	
l'inammissibilità dell'atto di citazione per le ragioni di cui ai punti sub lett.	
B, nn. 1, e/o 2, e/o 3;	
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE.	
Si chiede che codesta Corte, accertata l'insussistenza dell'elemento	
soggettivo del dolo ipotizzato dall'attrice, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis,	
della L.N. n. 20/1994 e alla luce dei motivi, deduzioni, considerazioni ed	
eccezioni di cui al punto sub lett. B nn. 4, 5, 6, Voglia esercitare il potere	
riduttivo delle poste risarcitorie pretese e congruamente ridurre gli importi	
richiesti dalla Procura in considerazione della situazione patrimoniale e	
finanziaria del convenuto nonché giusta il contesto emergenziale di tipo	
pandemico che allo stato impedisce al convenuto di esercitare la propria	
attività economica. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori.	
Con riserva di ogni ulteriore produzione e/o deduzione.	
IN VIA ISTRUTTORIA	
Si chiede a Cod. Ecc.ma Corte di voler disporre l'acquisizione, ai sensi	
dell'art. 94 C.g.c. e presso la Guardia di finanza di Venezia, delle	
informazioni ritenute necessarie sull'esistenza di eventuali, ulteriori, atti di	

esecuzione del decreto penale di sequestro preventivo n. 7238/19 R.G. G.I.P.	
e n. 3900/19 R.G.N.R., disposte nei confronti del convenuto, acquisendo	
l'eventuale documentazione relativa alle somme di denaro e/o costituenti	
altra forma di entrata finanziaria attualmente sottratta alla disponibilità del	
sig. Tantille. Si chiede, anche in alternativa, ai sensi dell'art. 97 C.g.c., che	
cod. Ecc.ma Corte Voglia disporre una consulenza tecnica d'ufficio atta ad	
accertare la reale consistenza patrimoniale delle somme di denaro	
sottoposte a sequestro preventivo da parte della Procura penale e, per essa,	
ad opera della Guardia di Finanza di Venezia".	
3. In data 18 gennaio 2021, la Procura regionale ha depositato (previa	
notifica agli avvocati Avino e Maturi) una nota con il Comune di Venezia, in	
risposta a una richiesta del requirente, precisava che: "In riferimento alla Vs	
richiesta di atti e documenti in oggetto, si comunica che non vi sono	
aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto già comunicato con nota P.G.	
580345/2019 del 18.11.2019. Si inoltrano in allegato i seguenti atti e	
documenti: 1. estratti conto esercizi 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018; 2.	
atto di precetto emesso dall'Avvocatura Civica del Comune, notificato il	
10.11.2020, per il recupero del credito di cui alle ingiunzioni relative agli	
anni 2012-2013-2014-2016-2017-2018 per € 24.660,40. L'Avvocatura civica	
ci ha comunicato che non è ancora stata attivata la procedura esecutiva di	
riscossione".	
In data 19 gennaio 2021, il Requirente depositava ulteriore documentazione.	
4. All'udienza del 20 gennaio 2021, uditi il relatore Cons. Innocenza	
Zaffina, il p.m., nella persona del Vice Procuratore Generale Cons.	
Mariapaola Daino e, per il convenuto, gli avvocati Avino e Maturo, che	

hanno concluso come da verbale, il Collegio si è riservato. In esito alla	
predetta udienza, con Ordinanza n. 3/2021, il Collegio in accoglimento	
dell'istanza del patrocinio del convenuto:	
- ha assegnato a parte convenuta termine a difesa, per il deposito di una	
memoria in Segreteria, fino al giorno 2 marzo 2021, in replica ai documenti	
depositati dal Requirente in data 18 e 19/20 gennaio 2021.	
- ha assegnato alla Procura regionale termine, fino al 12 aprile 2021,	
per il deposito di una eventuale memoria, in replica alle deduzioni di parte	
convenuta di cui sopra.	
5. In data 1° marzo 2021, il patrocinio del convenuto ha depositato una	
memoria, comprensiva di allegati, nella quale ha evidenziato che, dalla	
lettura del prospetto riassuntivo del Comune di Venezia, il sig. Tantille, per	
quanto in minima parte, ha sempre cercato di far fronte ai riversamenti.	
Infatti, sommando le cifre contenute nelle sezioni "Lista pagamenti", si	
totalizza la somma di € 2.235,32, che il convenuto ha restituito al Comune	
nonostante fosse in una situazione di sofferenza debitoria, da ultimo	
aggravata dalla chiusura dell'attività ricettiva per effetto dell'emergenza	
sanitaria. Dal raffronto tra il citato prospetto economico e la richiesta di	
rinvio a giudizio depositata in data 19.1.21, emergono somme diverse. Il	
p.m. penale, infatti, ha quantificato in € 21.685,40, l'importo dell'imposta di	
soggiorno non incassata. E ciò non prendendo in considerazione l'anno di	
riferimento 2018, forse perché si è tenuto conto del fatto che, con diversi	
provvedimenti, sono state già sequestrate delle somme del deducente per	
complessivi € 6.427,08.	
Ad ogni modo il sig. Tantille, in attesa di poter riprendere a gestire il proprio	
10	

bed and breakfast, ha cercato di procurarsi un'entrata economica a fini di	
sopravvivenza, concedendo in locazione un bene immobile di cui è titolare la	
moglie del defunto padre. Sennonché il Comune ha già avviato un'azione	
finalizzata al pignoramento presso terzi del credito locatizio. Circostanza	
che, se da un lato deprime le aspettative di ripartenza del deducente, allo	
stato privo di entrate economiche, dall'altro sembra aggravare una complessa	
situazione debitoria. Infatti, in attesa che ricominci il flusso turistico a	
Venezia, il convenuto deve poter preservare la sua attività extra-alberghiera	
provvedendo, quantomeno, alle spese correnti, ciò essendo inibito	
dall'azione esecutiva dell'Ente locale.	
In ragione di ciò, anche per dimostrare all'Amministrazione la propria buona	
fede, si è provveduto a proporre al Comune di Venezia un piano di rientro	
dilazionato delle somme da restituire, maggiorate degli interessi legali. A ciò	
aggiungendosi la disponibilità, sempre formalizzata nella proposta al	
Comune, all'incameramento delle somme oggetto del sequestro penale	
indipendentemente dalla sorte del processo in corso.	
Sono poi state esposte le difficoltà economiche del convenuto, cosicché una	
via d'uscita concordata con il creditore costituirebbe l'unica soluzione	
accettabile in questo momento. Una soluzione che, peraltro, il Comune	
aveva sollecitato in precedenza.	
Con riferimento agli atti/documenti depositati in data 19 gennaio 2021, e in	
particolare in relazione a una richiesta di rinvio a giudizio presentata dal p.m.	
penale, presso il Tribunale di Venezia, in data 18.12.2020, secondo il	
patrocinio, si tratta di un deposito che precorre i tempi, stando al cospetto di	
un atto di parte (del p.m. penale), che non era stato (e non lo è ad oggi)	

notificato al diretto destinatario. A fronte della mancanza (quantomeno) di	
un decreto di rinvio a giudizio da parte del G.u.p., si rischia di fare	
confusione, specie nel caso all'esame, ove si discute anche degli effetti	
prodotti dall'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 sulla configurabilità del	
delitto di peculato nel caso di omesso versamento dell'imposta di soggiorno,	
anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali di segno favorevole al	
convenuto. Il patrocinio ha pertanto insistito nelle conclusioni già rassegnate	
nella memoria di costituzione.	
6. In data 12 aprile 2021, veniva depositata una nota del Requirente in	
replica alle deduzioni difensive del patrocinio del convenuto. In particolare,	
con riferimento al prospetto redatto dal Comune di Venezia, depositato il	
18.1.20121, il p.m. confermava che l'importo di danno erariale quantificato è	
certo e determinato ed è il medesimo quantificato dal Comune, che ha	
perfezionato nei confronti del convenuto atti di precetto per il medesimo	
importo. Quanto a un possibile piano di rientro dilazionato delle somme da	
restituire, maggiorate degli interessi legali, da concordare col Comune,	
nonché all'eventuale incameramento delle somme oggetto del sequestro	
penale, secondo la Procura, si tratterebbe soltanto di una proposta, rispetto	
alla quale non vi è contezza di alcuna forma di accordo-accettazione da parte	
del creditore, né di interlocuzioni con la magistratura penale e pertanto il	
danno erariale contestato è ancora attuale.	
Riguardo, poi, al secondo documento depositato in data 19.1.2021 e cioè alla	
richiesta di rinvio a giudizio formalizzata dal p.m. penale nei confronti	
dell'odierno convenuto in data 11.12.2020, il Requirente ha ribadito quanto	
già esplicitato nella precedente udienza di discussione. Si tratterebbe di un	

documento che attesta la pendenza di un procedimento penale e il cui	
deposito è legato funzionalmente al pregresso sequestro penale preventivo	
disposto dalla Guardia di Finanza per euro 6.427,08. Sulla valenza di detto	
atto, sulla configurazione di una condotta dolosa in capo al Sig. Tantille,	
sull'assenza, a tutt'oggi, di un decreto di rinvio a giudizio la Procura non ha	
aggiunto altro, per non travalicare i limiti posti dall'ordinanza e per non	
soffermarsi su considerazioni già esplicitate nel corso della discussione orale	
circa la natura della novella legislativa di cui al d.l. n. 34/2020 convertito in	
1. n. 77/2020 e la sua entrata in vigore con effetto non retroattivo, come	
confermato dalla già citata giurisprudenza erariale recente, anche della	
Sezione giurisdizionale veneta (sentenza n. 50/2021).	
7. In data 6 maggio 2021, la Procura depositava una nota dell'avvocatura	
civica del comune di Venezia di pari data nella quale si comunicava di aver	
avviato la procedura esecutiva per il mancato versamento dell'imposta di	
soggiorno e, in particolare, di aver notificato atto di pignoramento presso	
terzi con udienza fissata per il 18 maggio 2021, cui ha fatto seguito una	
proposta di rateizzazione del debito da parte del Signor Tantille. Proposta	
che sarebbe in corso di valutazione da parte dell'avvocatura (come	
dimostrato dallo scambio di corrispondenza allegato, con il successivo	
deposito, dal patrocinio del convenuto).	
8. Sempre in data 6 maggio 2021, il patrocinio del convenuto ha depositato	
copia dell'istanza rivolta al giudice per le indagini preliminari presso il	
Tribunale di Venezia, al quale si chiede di disporre il dissequestro e la	
restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, in base, tra l'altro,	
alla volontà di restituire il debito nei confronti del Comune di Venezia e alla	
	deposito è legato funzionalmente al pregresso sequestro penale preventivo disposto dalla Guardia di Finanza per euro 6.427,08. Sulla valenza di detto atto, sulla configurazione di una condotta dolosa in capo al Sig. Tantille, sull'assenza, a tutt'oggi, di un decreto di rinvio a giudizio la Procura non ha aggiunto altro, per non travalicare i limiti posti dall'ordinanza e per non soffermarsi su considerazioni già esplicitate nel corso della discussione orale circa la natura della novella legislativa di cui al d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 e la sua entrata in vigore con effetto non retroattivo, come confermato dalla già citata giurisprudenza erariale recente, anche della Sezione giurisdizionale veneta (sentenza n. 50/2021). 7. In data 6 maggio 2021, la Procura depositava una nota dell'avvocatura civica del comune di Venezia di pari data nella quale si comunicava di aver avviato la procedura esecutiva per il mancato versamento dell'imposta di soggiorno e, in particolare, di aver notificato atto di pignoramento presso terzi con udienza fissata per il 18 maggio 2021, cui ha fatto seguito una proposta di rateizzazione del debito da parte del Signor Tantille. Proposta che sarebbe in corso di valutazione da parte dell'avvocatura (come dimostrato dallo scambio di corrispondenza allegato, con il successivo deposito, dal patrocinio del convenuto). 8. Sempre in data 6 maggio 2021, il patrocinio del convenuto ha depositato copia dell'istanza rivolta al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, al quale si chiede di disporre il dissequestro e la restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, in base, tra l'altro,

disponibilità manifestata dall'Avvocatura civica di aderire a un piano di	
rateizzazione nel caso di versamento delle somme oggetto di sequestro	
preventivo.	
9. Nell'udienza del 13 maggio 2021, il p.m. ha evidenziato, in relazione al	
concomitante procedimento penale, che sarebbe stata fissata l'udienza del	
G.i.p., prevista per il 21 settembre 2021; comunicazione che non sarebbe	
ancora stata notificata al convenuto per problemi con le notifiche verificatesi	
nei procedimenti penali. La Procura ha poi confermato l'impianto	
accusatorio già formalizzato, soffermandosi sull'eccepito difetto di notifica	
dell'invito a dedurre e sulla giurisdizione contabile. Il Requirente ha	
richiamato l'art. 214 c.g.c., che rimette la funzione di vigilanza	
sull'esecuzione al p.m. e consente una serie di trattative e rateizzazioni con	
le amministrazioni danneggiate, e ha concluso come da atto di citazione e da	
successiva memoria.	
L'avv. Avino, per il convenuto, ha preso atto del decreto di rinvio a giudizio	
non ancora notificato e dell'ipotizzata rateizzazione, a proposito della quale	
ha fatto presente che, in base al regolamento comunale, sono in corso	
trattative con il Comune ai fini del rientro debitorio. In particolare, il	
difensore ha sostenuto che, riuscendo a svincolare le somme sottoposte a	
sequestro preventivo, si potrebbe abbattere il montante iniziale ed effettuare	
una rateizzazione in 36 mesi. Pertanto, l'avv. Avino, in base a quanto	
evidenziato, ha chiesto un rinvio per monitorare la situazione. Per il resto si è	
riportato alla comparsa di costituzione. Il P.M. non si è opposto al rinvio.	
La causa è stata trattenuta in decisione.	
DIRITTO	

1. Il presente giudizio ha per oggetto la contestazione del danno quantificato	
in € 24.108,73, cagionato al Comune di Venezia dal convenuto Tantille	
Sebastiano, a seguito del mancato riversamento, nei termini di legge, di	
somme riscosse, a titolo di imposta di soggiorno.	
2. Giurisdizione della Corte dei conti.	
In via pregiudiziale, va innanzitutto esaminata l'eccezione sollevata dal	
patrocinio del convenuto in merito alla carenza di giurisdizione del giudice	
contabile nel presente giudizio. L'eccezione è infondata e va respinta.	
Il patrocinio ha richiamato la normativa di cui al d.l. n. 34/2020, convertito	
nella l. n. 77/2020 e, in particolare, quanto previsto all'art. 180 del cit. d.l.,	
secondo cui: "All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23,	
dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter.Il gestore della struttura	
ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al	
comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,	
lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui	
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli	
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La	
dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in	
via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è	
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con	
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza	
Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla	
data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele	
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la	

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al	
200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale	
versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si	
applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto	
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".	
Al riguardo, il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto nella	
memoria di costituzione, la richiamata normativa non trovi applicazione	
nella fattispecie in esame, poiché i fatti contestati riguardano la riscossione a	
titolo di imposta di soggiorno e il mancato riversamento in favore del	
Comune di importi riscossi e indebitamente trattenuti negli anni 2012, 2013,	
2014, 2016, 2017, 2018.	
Ai fini della valutazione della sussistenza del rapporto di servizio e	
dell'antigiuridicità della condotta, va infatti presa in esame la normativa	
vigente al momento dei fatti contestati, non avendo alcuna rilevanza la	
sopravvenuta disciplina legislativa.	
In particolare, in assenza di norme intertemporali, non possono che trovare	
applicazione i consueti criteri disciplinanti la successione delle leggi e la loro	
interpretazione. Viene dunque in rilievo il principio di irretroattività che,	
come noto, è desumibile dall'art.11 delle Disp. prel. c.c., intitolato «Efficacia	
della legge nel tempo» il quale prevede, al primo comma, che «la legge non	
dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». L'irretroattività	
assurge a principio di rilevanza costituzionale nell'ambito della normativa	
penale (art. 25, co. 2, Cost.); quanto alle altre norme, la Corte costituzionale	
è intervenuta per precisare il valore giuridico dell'art. 11 delle Disp. prel. c.c.	
rispetto ai principi costituzionali, affermando che «l'osservanza del	
nopeno ai pinicipi costituzionan, aitermando ene «i ossei vanta dei	

tradizionale principio è dunque rimessa - così come in passato - alla	
prudente valutazione del legislatore, il quale peraltro - salvo estrema	
necessità - dovrebbe a esso attenersi, essendo, sia nel diritto pubblico che in	
quello privato, la certezza dei rapporti preferiti (anche se non definiti in via	
di giudicato, transazione, ecc.) uno dei cardini della tranquillità sociale e	
del vivere civile» (C. Cost., sent., 8 luglio 1957, n. 118).	
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, il Collegio ritiene che le	
disposizioni invocate dal patrocinio del convenuto, non configurandosi quali	
norme interpretative e/o retroattive, non possano comportare l'abolitio	
criminis delle condotte di peculato commesse in precedenza (in tal senso,	
Cass. pen. Sez. VI, Sent., 17-12-2020, n. 36317, alle cui motivazioni si fa	
rinvio per relationem). A fortiori, la novella legislativa non trova	
applicazione, ad avviso del Collegio, nell'ambito del giudizio di	
responsabilità amministrativo-contabile, ai fini della qualificazione	
dell'antigiuridicità della condotta, del rapporto di servizio e del danno, per	
gli illeciti amministrativo-contabili (come quello all'odierno esame)	
verificatisi ben prima dell'entrata in vigore della cit. normativa.	
In altri termini - in disparte l'interpretazione di tali disposizioni ai fini della	
valutazione delle ipotesi di responsabilità amministrativa realizzatesi	
successivamente all'entrata in vigore della novella - il Collegio ritiene	
dirimente e assorbente nel caso di specie, in applicazione del principio della	
ragione più liquida (Terza Sezione giurisdizionale Centrale d'Appello, sent.	
n. 233/2020, che richiama S.U. Cass., sent. n. 17850 del 12.1.2017, sent. n.	
13588 del 28.6.2017, Cass. n. 9936 dell'8.5.2014; id n. 23542 del	
18.11.2015), la circostanza che i fatti dannosi contestati (comprensivi della	

	condotta e del conseguente pregiudizio) si siano compiutamente realizzati	
	ben prima della data di entrata in vigore del cit. d.l. 19 maggio 2020, n. 34,	
	convertito con modificazioni dalla 1. 17 luglio 2020, n. 77.	
	Non può invece essere accolta la tesi del patrocinio del convenuto, secondo	
	cui, ai fini della valutazione della fattispecie, andrebbe considerata la data di	
	esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile da parte del	
	Requirente: ciò in quanto la norma invocata non è una norma processuale,	
	per la quale varrebbe (in teoria e salvo diversa disciplina intertemporale) il	
	principio secondo cui gli atti processuali sono disciplinati dalla normativa	
	"processuale" vigente nel momento in cui devono essere compiuti. Al	
	contrario, trattandosi di norma di natura sostanziale, non può che constatarsi	
	la sua irretroattività – in osservanza dei generali principi sopra richiamati - e	
	quindi la piena applicabilità, nel caso di specie, della disciplina vigente	
	ratione temporis.	
	Tutto ciò premesso, in conformità ai principi affermati con la sentenza n.	
	22/QM/2016 di questa Corte dei conti a Sezioni Riunite, il Collegio ritiene	
	che vada affermata, nella fattispecie in esame, la qualificazione di "agente	
	contabile" del gestore della struttura ricettiva e la conseguente sottoposizione	
	al regime della responsabilità contabile. Nel medesimo senso, si è anche	
	espressa la Corte di cassazione a Sezioni Unite (ord. 19654 del 24 luglio	
	2018), affermando come l'attività di accertamento e di riscossione	
	dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l'obbligazione del	
	concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha	
	natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime	
	comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della	
ı		

pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle	
entrate. Ne consegue che il rapporto tra agente ed ente si configura come	
rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter	
procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività	
pubblicistica di quest'ultimo, e il concessionario riveste la qualifica di agente	
contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né	
il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo	
necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita	
una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione	
del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato,	
in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno	
schema procedimentale di tipo contabile (con riferimento all'imposta	
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, Cass., Sez.	
Un., 24/3/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26280).	
Nel caso di specie, il gestore della struttura ricettiva, anche sulla scorta delle	
previsioni del regolamento comunale, era chiamato a svolgere una funzione	
strumentale, ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno, che	
comportava il maneggio di denaro a destinazione pubblica e il conseguente	
rapporto di servizio, il cui contenuto prevede obblighi di contabilizzazione,	
rendicontazione e riversamento delle somme introitate, che hanno natura	
pubblica, in quanto ricevute quale pagamento di un debito di imposta, per	
sua natura di rilevanza pubblicistica (ex multis, Sezione giurisdizionale per la	
Regione Veneto, sentenza 9 luglio 2018, n. 121; sulla qualificazione di	
agente contabile e sulla sottoposizione alla giurisdizione contabile: cit. Cass.	
civ. SS.UU. Ord., 24/07/2018, n. 19654, Cass. SS.UU., 13330/2010 e	

14891/2010). In altri termini, alla qualifica di agente contabile in capo al	
gestore della struttura ricettiva consegue l'instaurarsi di un rapporto di	
servizio con l'Ente locale, cui si riconnette la giurisdizione della Corte dei	
conti in ordine alla responsabilità contabile riferita agli obblighi di	
contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme riscosse.	
L'omesso versamento dell'imposta di soggiorno costituisce, quindi, un	
danno all'erario e radica la responsabilità amministrativo-contabile in capo	
al gestore della struttura.	
Al riguardo, il Collegio rileva che il d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante	
disposizioni in materia di federalismo fiscale, nel testo vigente al tempo dei	
fatti contestati, all'art. 4, c. 1, prevede: "I comuni capoluogo di provincia, le	
unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle	
località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del	
consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle	
strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri	
di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.	
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi	
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di	
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,	
nonché dei relativi servizi pubblici locali". Il successivo comma 3 detta la	
disciplina generale in materia di imposta di soggiorno, prevedendo che "Con	
regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in	
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge	
23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie	
locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di	

soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i	
comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del	
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni	
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la	
facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di	
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati	
periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto	
nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni	
possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo".	
Il Comune di Venezia, in conformità alla suddetta normativa, con delibera	
del Consiglio Comunale delibera C.C. n. 83 del 23/06/2011, ha approvato il	
regolamento dell'imposta di soggiorno che, agli artt. 6 e 7, prevede che i	
gestori delle strutture ricreative comunichino, entro quindici giorni dalla fine	
di ciascun trimestre solare, i pernottamenti imponibili e riversino, entro il	
predetto termine, nelle casse del Comune, le somme introitate dagli ospiti	
delle strutture. Nel 2014, sono state introdotte alcune modifiche al	
Regolamento comunale citato, con decorrenza dall'1.10.2014, specificando	
all'art 6, comma 5, che "Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di	
agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Venezia del conto	
della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione".	
Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione di carenza di giurisdizione va	
respinta, poiché il convenuto nell'odierno giudizio, ai sensi della richiamata	
normativa di rango primario e regolamentare, ha inequivocabilmente assunto	
la veste di agente contabile, cosicché con l'instaurarsi di un rapporto di	
servizio con l'Ente locale, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti	

in ordine alla responsabilità contabile riferita agli obblighi di	
contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme riscosse a	
titolo di imposta di soggiorno.	
3. Eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, in conseguenza	
della nullità/inesistenza della notificazione dell'invito a dedurre.	
Preliminarmente allo scrutinio nel merito della domanda del Requirente, il	
Collegio deve altresì valutare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di	
citazione, formulata dalla difesa del convenuto in relazione alla dedotta	
nullità/inesistenza della notificazione dell'invito a dedurre.	
L'eccezione è infondata e va respinta.	
Secondo il patrocinio, la notificazione dell'invito a dedurre effettuata	
all'indirizzo p.e.c. della struttura ricettiva sarebbe avvenuta in violazione	
degli artt. 138 e segg. c.p.c., richiamati dall'art. 7 c.g.c. In particolare,	
sebbene, a norma dell'art. 6 c.g.c., il p.m. contabile possa effettuare le	
notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi p.e.c. contenuti in pubblici	
elenchi o registri, secondo le intenzioni della controparte la notifica avrebbe	
dovuto riguardare "il sig. Tantille Sebastiano", senza alcuna altra	
specificazione e, dunque, in proprio. Di conseguenza, la notifica sarebbe	
dovuta intervenire, al più, all'indirizzo p.e.c. riferibile al sig. Tantille, non	
potendosi effettuare una notifica ad una persona fisica presso l'indirizzo	
riferibile all'impresa dallo stesso gestita, pur in forma "individuale". Tanto	
più che, ai sensi dell'art. 88 c.g.c. la notifica (sia pure dell'atto di citazione e	
del decreto di fissazione dell'udienza) dovrebbe avvenire al domicilio eletto	
ovvero, in mancanza, alla residenza anagrafica dell'incolpato, così come	
prevede in via generale l'art. 138 c.p.c.; essendo consentita la notifica in	
24	

forma digitale, ai sensi del citato art. 6, solo "ove risulti un valido indirizzo	
di posta elettronica certificata del presunto responsabile" Da ciò	
discenderebbe l'irregolarità, sub specie di inesistenza/invalidità, della	
notifica dell'atto di invito a dedurre che, secondo il patrocinio, inficerebbe la	
prosecuzione del presente giudizio, poiché dalla omissione dell'invito a	
dedurre, viziato nel suo procedimento di conoscenza, deriverebbe	
l'inammissibilità dell'atto di citazione (art. 51, c. 3, c.g.c., art. 67 c.g.c.)	
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la notificazione dell'invito a dedurre	
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa individuale	
desumibile da pubblici registri non possa essere considerata nulla né	
tantomeno inesistente. Risulta infatti dagli atti di causa che l'invito a dedurre	
è stato ritualmente consegnato all'indirizzo p.e.c. del destinatario, a nulla	
rilevando che nel testo della p.e.c. la Procura abbia indicato che l'invito a	
dedurre era destinato al sig. Tantille Sebastiano, senza ulteriore	
specificazione.	
Al riguardo, infatti, il decreto del Presidente della Corte dei conti recante le	
"Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica	
certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti", emanato ai sensi dell'art.	
20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con	
modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) e dell'art. 43 del decreto-	
legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11	
agosto 2014, n. 114) introduce la possibilità per il Pubblico Ministero	
contabile di effettuare direttamente notificazioni a mezzo PEC. Alcune	
disposizioni di coordinamento contemplano, inoltre, il profilo delle	
notificazioni effettuate da terzi al Pubblico Ministero e delle notificazioni	

effettuate tra le altre parti, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali di	
competenza della Corte dei conti.	
In particolare, ai sensi dell'art. 43 del cit. d.l. n. 90 del 2014, il Pubblico	
Ministero contabile può effettuare le notificazioni previste dall'ordinamento	
direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui ai	
predetti elenchi, inviando gli atti di competenza, firmati digitalmente,	
all'indirizzo PEC del destinatario (senza necessità di rivolgersi all'UNEP).	
Alle notificazioni effettuate dal Pubblico Ministero si applicano le regole	
contenute nelle cit. Istruzioni tecnico-operative per l'utilizzo della p.e.c. nei	
giudizi dinanzi alla Corte dei conti, anche tenuto conto del provvedimento	
del Garante per la protezione dei dati personali n. 410 in data 8 luglio 2015.	
In particolare, la relata di notifica della p.e.c. deve rispondere ai seguenti	
requisiti: A) L'oggetto del messaggio PEC deve contenere la stringa: "Corte	
dei conti – Notificazione atti giudiziari a mezzo PEC –numero, categoria e	
tipo di procedimento"; B) il corpo del messaggio PEC conterrà i seguenti	
dati identificativi: — Procura regionale o generale procedente; —	
nominativo del Pubblico Ministero; — numero del procedimento; —	
nominativo "capofila" ed altri.	
Ciò premesso, il patrocinio ha contestato la validità della notificazione in	
quanto effettuata all'indirizzo di p.e.c. della ditta individuale, pur essendo	
intenzione della Procura trasmettere l'invito a dedurre al deducente "in	
proprio". Ritiene in proposito il Collegio che, secondo costante e	
condivisibile giurisprudenza, lo scopo essenziale della relazione di	
notificazione è rendere "percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio	
dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la	

collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la	
legittimazione del mittente" (Cass. 11593/2017). Nel caso di specie, la relata	
di notifica della PEC conteneva tutti gli elementi prescritti dalle Istruzioni	
tecnico-operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi	
dinanzi alla Corte dei conti, come evincibile dall'allegato 3 (relata di notifica	
dell'invito a fornire deduzioni) all'atto di citazione.	
In particolare, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa del convenuto e	
come evincibile dallo stesso invito a dedurre, il fatto illecito non era	
contestato al sig. Tantille Sebastiano, in quanto "persona fisica", ma al	
medesimo Tantille, in qualità di titolare della ditta individuale che gestiva la	
struttura ricettiva (e, quindi, in qualità di agente contabile), cosicché	
ritualmente la Procura ha notificato l'invito dedurre all'indirizzo di p.e.c.	
dell'imprenditore individuale, desumibile dagli elenchi pubblici, ai sensi	
dell'art. 3-bis c. 1 (primo periodo), della l. n. 53/1994 che prevede che "la	
notificazione con modalità telematica si segua a mezzo di posta elettronica	
certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi".	
Dagli atti di causa, risulta altresì che la notifica a mezzo p.e.c. dell'invito a	
dedurre si è regolarmente perfezionata, come evincibile dalla "Ricevuta di	
avvenuta consegna", in data 28/01/2020 alle ore 14:56:14; circostanza	
peraltro non contestata dalla difesa del convenuto, che si è limitata ad	
eccepire l'ipotizzata irregolarità consistente nella notifica all'indirizzo p.e.c.	
della ditta individuale, anziché al domicilio eletto o alla residenza anagrafica	
della persona fisica.	
Per le suesposte motivazioni, il Collegio, ritenendo infondata l'eccezione	
sollevata dal patrocinio del convenuto, ritiene pienamente ammissibile l'atto	

di citazione, a seguito del rituale e valido perfezionamento del procedimento	
di notifica dell'invito a dedurre.	
4. Istanza di rinvio dell'udienza.	
In rito, va ora esaminata l'istanza di rinvio, prospettata nell'udienza del 13	
maggio 2021 dal patrocinio del convenuto, al fine di attendere l'esito della	
trattativa in corso con il Comune di Venezia per la restituzione di quanto	
dovuto; esito condizionato, tra l'altro, all'eventuale accoglimento di	
un'istanza rivolta al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di	
Venezia, al quale è stato chiesto di disporre il dissequestro e la restituzione	
dei beni sottoposti a sequestro preventivo, nell'ambito del concomitante	
procedimento penale per peculato.	
Al riguardo, il Collegio evidenzia, preliminarmente, che nell'udienza del 20	
gennaio 2021 le parti hanno in modo compiuto prospettato le proprie tesi	
argomentative. Nell'Ordinanza n. 3/2021 depositata il 25 gennaio 2021, il	
Collegio, in considerazione del deposito di documentazione da parte della	
Procura in prossimità dell'udienza, aveva accolto l'istanza dell'avv. Maturi,	
per la concessione di un termine per preparare la difesa, limitatamente al	
contenuto di tali documenti. Erano stati dunque concessi termini per il	
deposito di una memoria in Segreteria, in replica ai documenti depositati dal	
Requirente in data 18 e 19/20 gennaio 2021. Un successivo termine era stato	
assegnato alla Procura, per il deposito di una eventuale memoria, in replica	
alle deduzioni di parte convenuta.	
Nella cit. Ordinanza si specificava che i predetti termini erano concessi	
soltanto ai fini della discussione sui contenuti degli atti depositati in data 18	
e 19 gennaio 2021, in considerazione della completezza della discussione	
2 22 gramme 2022, in constant della completenza della discussione	
28	

avvenuta nell'udienza del 20 gennaio 2021 in relazione a tutte le altre	
questioni affrontate nel contraddittorio tra le parti.	
Tutto ciò premesso, occorre richiamare quanto evidenziato dalle SSRR di	
questa Corte, a proposito della "piena autonomia del giudizio amministrativo	
contabile, e quindi dell'azione di responsabilità esercitata dalla Procura	
erariale, rispetto ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari che possono	
intercorrere tra i soggetti passivi dell'azione contabile e i soggetti	
danneggiati, che l'amministrazione può promuovere: le interferenze tra	
giudizio contabile e giudizio ordinario (civile o penale) danno infatti luogo a	
questioni di proponibilità della domanda e non di giurisdizione. Ne discende	
che le due azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando	
investono i medesimi fatti materiali, "declinandosi il rapporto tra le stesse	
in termini di alternatività e non già di esclusività" (Cass. SS. UU, 5 agosto	
2020, n. 16722; Cass. SS.UU. 22 dicembre 2009, n. 27092; Cass. SS. UU. 3	
febbraio1989, n. 664; Cass. SS.UU. 4 gennaio 2012, n. 11)". (cfr. Corte dei	
conti, SSRR, Ordinanza n. 3/2021/RCS). Peraltro, "l'assoluta autonomia dei	
giudizi è stata sancita anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale	
(sent. nn. 104/1989, n. 1/2007) riguardando le rispettive finalità: "nel	
giudizio contabile, invero, il Procuratore generale della Corte dei conti	
agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia	
nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni	
erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse	
direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi	
aspetti generali ed indifferenziati, non l'interesse particolare e concreto	
dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici	

in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure	
convergenti con il primo" (Cass. SS.UU, 5 agosto 2020, n. 16722; Corte	
Cost. n. 104 del 1989, n. 1 del 2007, n. 291 del 2008)". Da ciò discende che	
"L'azione attribuita all'organo requirente in sede contabile, a carattere	
necessario ed esperita nell'interesse generale dell'ordinamento, non può, in	
alcun modo, ritenersi vincolata né "pregiudicata" dalle risultanze dei	
giudizi promossi mediante azione civilistica di responsabilità, a titolo	
risarcitorio, dalle singole amministrazioni danneggiate, ove le medesime	
vantano un interesse particolare e concreto, fondato su un regime di	
responsabilità differente e non confondibile con quello della responsabilità	
amministrativa (Cass., SS.UU., 10 settembre 2013, n. 20701; Cass. SS.UU.,	
18 dicembre 2014, n. 26659; Cass. SS.UU., 27 19 febbraio 2019, n. 4883).	
L'azione civile proposta dalle amministrazioni interessate ha ad oggetto	
l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un diritto soggettivo, in	
ragione della violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o	
dalla clausola generale di danno aquiliano, in un'ottica riparatoria e	
compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola	
amministrazione attrice (Cass. SS.UU., 27 agosto 2019, n. 21742; Cass.	
SS.UU., 20 dicembre 2018, n. 32929; Cass. 14 luglio 2015, n. 14632) mentre	
il regime sostanziale della responsabilità amministrativa, disciplinato dagli	
artt. 1 e ss. l. n. 20/1994, nasce da un'azione obbligatoria e indisponibile, è	
conformato secondo una combinazione di elementi risarcitori/restitutori e di	
deterrenza, richiede -a differenza dell'azione civile per la quale è sufficiente	
la sola colpa- il dolo o la colpa grave, è esercitabile contro gli eredi del	
soggetto responsabile del danno, limitatamente ai casi di dolo o indebito	

arricchimento; la stessa è, inoltre, assoggettata ad un regime della	
prescrizione distinto rispetto a quello della responsabilità civile ed è	
caratterizzata dal possibile ricorso del giudice all'esercizio del potere	
riduttivo dell'addebito" (Corte dei conti, SSRR, Ordinanza n. 3/2021/RCS).	
Quanto al regime delle possibili interferenze tra le azioni proposte, le SSRR	
hanno ribadito che "secondo paradigmi di responsabilità e canoni	
processuali differenti, avanti ai distinti plessi giurisdizionali, non è	
rinvenibile nell'ordinamento alcun referente normativo che autorizzi ad	
estendere l'efficacia di giudicato dell'accertamento in sede civile, al giudizio	
di responsabilità amministrativa, come è richiesto dall'art. 106 c.g.c. (fatta	
eccezione per i casi concernenti lo stato e la capacità delle persone) È	
quindi contemplata e ammessa, come fisiologica nel sistema della pluralità	
delle giurisdizioni, una possibile divergenza tra giudicati (in sede civile e	
contabile) la cui composizione è demandata alla fase esecutiva, quale sede	
di verifica e riconduzione a sintesi del quantum risarcitorio".	
Alla luce di quanto sopra, il Collegio, nel ribadire – in linea con la costante e	
condivisibile giurisprudenza della Corte dei conti - la piena autonomia del	
giudizio amministrativo-contabile rispetto a quello penale (come nel caso di	
specie), ritiene che l'istanza di rinvio non possa essere accolta, poiché, in	
presenza di un danno certo ed attuale (come meglio si motiverà in seguito), il	
rinvio dell'udienza in attesa dell'esito delle trattative in corso con il Comune,	
peraltro subordinate all'esito di un'istanza di dissequestro rivolta al g.i.p., si	
risolverebbe, in concreto, in una sospensione del presente giudizio, in	
violazione dell'art. 106 c.g.c.	
In particolare, pur constatandosi che il p.m. non si è opposto alla richiesta di	

rinvio, non può che evidenziarsi l'assenza di giustificati motivi, ai fini	
dell'accoglimento di tale istanza. Ciò in quanto, il provvedimento assunto si	
fonderebbe sul mero richiamo alla circostanza che la trattativa potrebbe	
avere effetti sul piano della rateizzazione nella restituzione del quantum	
dovuto e, solo eventualmente (in caso di svincolo delle somme sottoposte a	
sequestro), sul pianto della quantificazione del danno oggetto del presente	
giudizio. Si verterebbe, quindi, in specie - non essendo il rinvio motivato da	
esigenze istruttorie - in ipotesi di sospensione "impropria" ope iudicis non	
sussistendo i presupposti né della sospensione necessaria di cui all'art. 106 c.	
1 c.g.c. né della sospensione facoltativa di cui all'art. 106 c. 2 c.g.c.	
Difetta, infatti, la concorde richiesta delle parti, essendosi il p.m. limitato a	
non opporsi all'istanza di rinvio, pur ribadendo in udienza la sussistenza	
dell'attualità e della concretezza del danno, e non risultano comprovati	
giustificati motivi per una eventuale sospensione facoltativa (peraltro non	
espressamente richiesta dalle parti), dovendo escludersi qualsivoglia effetto	
vincolante nel giudizio di responsabilità, sul piano dell'attualità del danno,	
della pronuncia che verrà resa dal g.i.p. nel procedimento penale.	
Il Collegio ritiene pertanto non giustificabile un rinvio del giudizio che, per	
il principio di ragionevole durata del processo, va definito celermente,	
soprattutto allorquando non siano ravvisabili esigenze istruttorie.	
In altri termini, anche laddove si verificasse il raggiungimento di un accordo	
tra il Comune e il convenuto, sia ai fini di una diversa quantificazione del	
danno (dopo l'eventuale dissequestro delle somme e l'ipotizzato versamento	
in favore del Comune) sia ai fini delle modalità di rateizzazione, ciò non	
avrebbe alcun effetto sul presente giudizio. In particolare, laddove si	

addivenisse a un accordo con parziale o totale restituzione del <i>quantum</i>	
•	
dovuto, la composizione di un eventuale divergenza sarebbe demandata alla	
fase esecutiva, quale sede di verifica e riconduzione a sintesi del quantum	
risarcitorio (in tal senso, cit. Corte dei conti, SSRR, Ordinanza n.	
3/2021/RCS). Alla luce del complesso delle predette motivazioni, l'istanza	
di rinvio della trattazione della causa va respinta.	
Va infine evidenziato a fortiori che "Il pubblico ministero, titolare del	
potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del	
credito erariale, può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante,	
anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto	
svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o	
giurisdizionale" (art. 214, c. 6, c.g.c.), e che: "A richiesta del debitore, il	
pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di	
rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio	
designato di cui all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare	
del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è	
sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero	
territorialmente competente" (art. 215, c. 5, c.g.c.).	
Pertanto, una sentenza di condanna nel presente giudizio non è di alcun	
ostacolo alla eventuale e futura rateizzazione per la restituzione dell'importo	
dovuto al Comune.	
5. Eccepita inammissibilità dell'atto di citazione, per violazione del	
principio del <i>ne bis in idem</i> sostanziale.	
Va ugualmente respinta – in quanto infondata – l'eccezione di	
inammissibilità dell'atto di citazione, per violazione del principio del <i>ne bis</i>	
20	

in idem, in considerazione del sequestro preordinato alla confisca e della	
duplicazione risarcitoria che si verificherebbe in caso di condanna nel	
presente giudizio di responsabilità amministrativo contabile.	
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte	
(Sez. giurisdizionale della Regione Calabria, sentenza n. 188 del 14/05/2014)	
"nonostante le contestazioni formulate () sulle quali è in corso	
l'accertamento di una eventuale responsabilità penale (), nell'assetto	
introdotto dal nuovo codice di procedura penale al principio della	
pregiudizialità penale e all'istituto della sospensione è stato preferito quello	
della autonomia e separatezza" tra il giudizio penale e quello	
amministrativo".	
In proposito, il Collegio ritiene altrettanto condivisibili le argomentazioni	
della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. II, Sent., 02-08-2019, n. 35462),	
cui si rinvia per relationem, ad integrazione della presente motivazione. In	
particolare, "è differente il parametro di riferimento del giudizio di	
responsabilità penale, che nella specie è stato messo in discussione - come si	
è detto - solo con riferimento alla presunta contraddizione con l'esclusione	
della responsabilità contabile, poiché è differente la logica che sostiene	
l'una e l'altra tipologia di accertamento processuale. Quel che è sicuro è che	
- di principio, ma pure con riferimento al caso specifico - non è evocabile la	
categoria del bis in idem".	
Quanto all'eccepita violazione del <i>ne bis in idem</i> in caso di sequestro	
preventivo preordinato alla confisca, il Collegio ritiene condivisibili e	
applicabili anche al caso di specie, le argomentazioni secondo cui "mentre la	
confisca viene imposta nell'interesse collettivo e con funzione	

socialpreventiva, la condanna al risarcimento del danno persegue l'effetto di	
reintegrare il patrimonio dell'ente pubblico, depauperato dalla condotta	
criminosa accertata in sede penale". Infatti, "i provvedimenti adottati nelle	
due distinte sedi giudiziarie hanno natura giuridica differente: la condanna	
al risarcimento dei danni per responsabilità contabile non è sanzione	
penale, nemmeno considerata nella sua accezione sostanziale, perché	
persegue finalità recuperatoria e non ha il carattere afflittivo coessenziale	
alla pena" (cit. Cass. pen. Sez. II, Sent., 02-08-2019, n. 35462).	
Nel caso di specie, peraltro, nell'ambito del concomitante procedimento	
penale si è ancora alla fase della richiesta del rinvio a giudizio con fissazione	
dell'udienza preliminare per il 21 settembre 2021, per cui non vi è alcun	
contrasto di giudicati, non essendosi ancora il giudice penale pronunciato sul	
reato contestato al convenuto nel procedimento penale. Ancor meno sussiste	
la violazione del ne bis in idem fra la confisca preordinata al sequestro (a	
carattere sanzionatorio) e la pronuncia di condanna in sede di giudizio	
amministrativo-contabile (con finalità recuperatoria), alla luce delle	
motivazioni sopra esposte, cui si rinvia per relationem.	
6. Vanno egualmente respinte le istanze istruttorie formulate dal patrocinio	
del convenuto volte: a) all'acquisizione ai sensi dell'art. 94 c.g.c. e presso la	
Guardia di finanza di Venezia, delle informazioni ritenute necessarie	
sull'esistenza di eventuali, ulteriori, atti di esecuzione del decreto penale di	
sequestro preventivo n. 7238/19 R.G. G.I.P. e n. 3900/19 R.G.N.R., disposte	
nei confronti del convenuto, acquisendo l'eventuale documentazione relativa	
alle somme di denaro e/o costituenti altra forma di entrata finanziaria	
attualmente sottratta alla disponibilità del sig. Tantille; b) in alternativa, ai	

sensi dell'art. 97 c.g.c., all'avvio di una consulenza tecnica d'ufficio ai fini	
dell'accertamento della reale consistenza patrimoniale delle somme di	
denaro sottoposte a sequestro preventivo da parte della Procura penale e, per	
essa, ad opera della Guardia di Finanza di Venezia.	
Tali istanze, infatti, sono strettamente correlate alla eccepita inammissibilità	
dell'atto di citazione, in considerazione del sequestro preordinato alla	
confisca disposto dal giudice penale e della ipotizzata duplicazione	
risarcitoria con violazione del ne bis in idem sostanziale.	
Come già evidenziato, in considerazione della reciproca autonomia dei	
giudizi penale e amministrativo-contabile, il Collegio non ritiene necessario	
acquisire ulteriori elementi istruttori circa la consistenza delle somme	
sottoposte a sequestro preventivo, poiché differenti sono le finalità della	
confisca da quelle di una condanna in sede di giudizio amministrativo-	
contabile. Si ribadisce in proposito che "mentre la confisca viene imposta	
nell'interesse collettivo e con funzione socialpreventiva, la condanna al	
risarcimento del danno persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio	
dell'ente pubblico, depauperato dalla condotta criminosa accertata in sede	
penale" (cit. Cass. pen. Sez. II, Sent., 02-08-2019, n. 35462). Da ciò	
discende che l'istanza di acquisizione di elementi informativi, ai sensi	
dell'art. 94 c.g.c., e/o di una consulenza tecnica d'ufficio non risultano	
giustificate nella fattispecie all'odierno esame, laddove non è in discussione	
il quantum degli importi riscossi a titolo di imposta e non riversati, ma al	
limite, secondo quanto argomentato dal convenuto, un eventuale parziale	
ripristino, per equivalente, del pregiudizio patrimoniale. Tale ripristino,	
come si è già argomentato, sarebbe peraltro subordinato, da un lato,	

all'accoglimento dell'istanza di dissequestro delle somme da parte del g.i.p,	
e, dall'altro, al futuro ed eventuale versamento delle medesime somme in	
favore del Comune. Evidentemente, anche laddove si accogliessero le	
istanze istruttorie del patrocinio del convenuto, nulla cambierebbe in termini	
di esatta quantificazione del danno, fintanto che non avvenisse in concreto il	
ripristino del pregiudizio patito dal Comune. Non risulta inoltre comprovata,	
allo stato degli atti, la sussistenza di problematiche di natura tecnica che	
necessitino dell'ausilio di un consulente tecnico, vertendosi in materia di	
prova di un evento modificativo del diritto, il cui onere incombe sul	
convenuto.	
Per le ragioni sopra esposte, il Collegio non ritiene accoglibili le istanze di	
approfondimento istruttorio del convenuto ai fini della verifica di "eventuali,	
ulteriori, atti di esecuzione del decreto penale di sequestro preventivo n.	
7238/19 R.G. G.I.P. e n. 3900/19 R.G.N.R.", nonché dell'accertamento della	
"reale consistenza patrimoniale delle somme di denaro sottoposte a	
sequestro preventivo da parte della Procura penale e, per essa, ad opera	
della Guardia di Finanza di Venezia".	
7. Eccepita inammissibilità dell'atto di citazione, per carenza di attualità	
e concretezza del danno.	
In relazione all'ulteriore eccezione di inammissibilità del patrocinio del	
convenuto, volta a contestare la sussistenza di un interesse attuale e concreto,	
alla base della pretesa risarcitoria, vanno svolte le seguenti considerazioni.	
Come già evidenziato, l'avvio di un concomitante procedimento penale e di	
azioni di recupero, in autonomia avviate dal Comune di Venezia, non hanno,	
allo stato degli atti, condotto al ripristino di quanto indebitamente trattenuto	
	e, dall'altro, al futuro ed eventuale versamento delle medesime somme in favore del Comune. Evidentemente, anche laddove si accogliessero le istanze istruttorie del patrocinio del convenuto, nulla cambierebbe in termini di esatta quantificazione del danno, fintanto che non avvenisse in concreto il ripristino del pregiudizio patito dal Comune. Non risulta inoltre comprovata, allo stato degli atti, la sussistenza di problematiche di natura tecnica che necessitino dell'ausilio di un consulente tecnico, vertendosi in materia di prova di un evento modificativo del diritto, il cui onere incombe sul convenuto. Per le ragioni sopra esposte, il Collegio non ritiene accoglibili le istanze di approfondimento istruttorio del convenuto ai fini della verifica di "eventuali, ulteriori, atti di esecuzione del decreto penale di sequestro preventivo n. 7238/19 R.G. G.I.P. e n. 3900/19 R.G.N.R.", nonché dell'accertamento della "reale consistenza patrimoniale delle somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo da parte della Procura penale e, per essa, ad opera della Guardia di Finanza di Venezia". 7. Eccepita inammissibilità dell'atto di citazione, per carenza di attualità e concretezza del danno. In relazione all'ulteriore eccezione di inammissibilità del patrocinio del convenuto, volta a contestare la sussistenza di un interesse attuale e concreto, alla base della pretesa risarcitoria, vanno svolte le seguenti considerazioni. Come già evidenziato, l'avvio di un concomitante procedimento penale e di azioni di recupero, in autonomia avviate dal Comune di Venezia, non hanno,

dal convenuto. Pertanto, non vi è alcun dubbio circa l'attualità e la	
concretezza del danno, non potendosi che ribadire, sul piano dell'onere	
probatorio, che alla parte attrice spetta dimostrare i fatti costitutivi a sostegno	
della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit), mentre è al	
convenuto che spetta provare che il diritto si è modificato o estinto.	
8. Illiceità della condotta, nesso di causalità e quantificazione del danno.	
Ciò posto, venendo alla disamina degli altri elementi costitutivi della	
responsabilità contabile all'odierno esame, il Collegio rileva che il gestore	
della struttura ricettiva, in persona del convenuto Tantille Sebastiano, riveste	
senza alcun dubbio la qualifica di agente contabile, come evidenziato dalle	
Sezioni riunite di questa Corte che, con cit. sentenza n. 22/2016/QM. È stata	
altresì comprovata in atti e, in sostanza, non contestata dalla difesa del	
convenuto, la condotta illecita consistente nel mancato riversamento, in	
violazione della normativa di rango primario e regolamentare, in favore del	
Comune di somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.	
In particolare, l'omesso adempimento dell'obbligo di riversamento	
trimestrale delle somme riscosse configura la sussistenza di danno erariale,	
addebitabile al convenuto. Dagli atti di causa risulta infatti, in modo	
inequivoco, che il sig. Tantille Sebastiano, in qualità di gestore della struttura	
denominata "B&B Ca' d'Oro", pur avendo comunicato il numero dei	
soggetti ospitati e l'ammontare delle somme riscosse negli anni 2012, 2013,	
2014, 2016, 2017 e 2018, ha omesso di effettuare il completo e dovuto	
riversamento in favore del Comune, nonostante i solleciti (cit. note del	
Comune in atti e richiamate in fatto), arrecando all'ente locale il danno	
erariale, corrispondente all'ammontare della imposta di soggiorno riscossa	

nei periodi sopra precisati.	
Ritiene il Collegio che il danno vada quantificato in euro 23.582,60 , pari alle	
somme riscosse e non versate nei periodi contestati (2012: 6.034,80; 2013:	
5.919,60; 2014 : 2.727,00; 2016 : 3.314,00; 2017 : 3.690,00; 2018 : 1.897,20).	
La quantificazione dal danno è stata effettuata basandosi sugli elementi	
acquisiti dalla Procura – per come esposti in fatto e riportati in atto di	
citazione da pag. 2 a pag. 5 – e avvalendosi della documentazione trasmessa	
dall'amministrazione comunale danneggiata e acquisita agli atti di causa (cfr.	
denuncia e documenti allegati all'atto di citazione).	
Peraltro, la sussistenza del <i>quantum</i> riscosso e non versato non è mai stata in	
concreto contestata dal convenuto. Con riferimento alla necessaria	
rendicontazione delle somme riscosse, va infatti ricordato che, in tema di	
responsabilità contabile, l'onere della prova è ripartito tra l'attore (il p.m.	
contabile) – tenuto a dimostrare l'inadempimento, ossia l'ammontare del	
denaro riscosso e rimasto in carico all'agente – e l'agente contabile	
convenuto, cui spetta eccepire l'esatto adempimento dell'obbligazione,	
fornendo la prova di avere versato quanto dovuto, in applicazione delle	
norme primarie, regolamentari e della convenzione stipulata (C. conti,	
Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello, sent. n. 281/2018, C. conti,	
Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 186/2017). Gli agenti contabili, per essere	
discaricati del denaro riscosso e non versato all'amministrazione, devono	
fornire la prova che "ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza,	
né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la	
conservazione del danaro o delle cose avute in consegna" mentre non	
possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza	

nella tenuta delle scritture corrispondenti (art. 194, cc. 1 e 2, r.d. n.	
827/1924).	
Nella fattispecie all'odierno esame, è stato comprovato dal Requirente che il	
soggetto tenuto al versamento al Comune di somme a titolo di imposta di	
soggiorno è il convenuto Sebastiano Tantille, in qualità di titolare	
dell'attività di "B&B Ca' d'Oro", resosi responsabile del mancato	
riversamento, in favore dell'ente locale, di somme pari a €. 23.582,60.	
9. Il dolo.	
Ritiene il Collegio che la condotta che ha cagionato il danno sia connotata da	
dolo. Contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinio del convenuto, la	
prova del dolo, nel caso in esame, non "richiede la dimostrazione della	
volontà dell'evento dannoso", ai sensi della norma di cui all'art. 21 del d.l.	
n. 76 del 2020, in quanto, come asserito dalla giurisprudenza di questa	
Corte, con motivazioni analoghe a quelle spese in relazione alla vigenza del	
cit. art. 180, d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020 (cfr. par. 2 della	
presente sentenza), "la novella invocata non si applica ai rapporti sorti	
antecedentemente alla modifica della norma in questione perché di carattere	
sostanziale", vigendo "il principio di cui all'art. 11, co. 1, delle disp.	
prel. cod. civ. In tal senso, Corte Cost. 6 dicembre 2017 n. 13 e ord. 12	
marzo1998 n. 61; Cass. SS.UU. 12 febbraio 2019, n. 4135; id. 13 dicembre	
2018 n. 32360 e 9 giugno 2016 n. 11844; Cass. Sez. 2, 14 ottobre 2019 n.	
25837; Cass. Sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 20811" (Corte dei conti, I Sezione	
d'Appello, sentenza n. 234/2020).	
In ogni caso, nella fattispecie in esame, deve osservarsi che "la volontà	
dell'evento dannoso" emerge senza alcun dubbio dalla ricostruzione in fatto,	
40	

risultando certo che il danno - costituito dal mancato riversamento delle	
somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno - era previsto e voluto dal	
convenuto come conseguenza delle proprie azioni, considerate proprio le	
circostanze richiamate nella comparsa di costituzione.	
Innanzitutto, non sono rinvenibili in atti elementi probatori che giustifichino	
il grave e reiterato inadempimento all'odierno esame (quali, ad esempio, il	
caso fortuito o la forza maggiore), trattandosi di somme riscosse per conto	
della pubblica amministrazione e da versare, nei termini di legge e secondo	
le modalità previste dal Regolamento comunale, in favore del Comune di	
Venezia. Di tali obblighi il convenuto era pienamente consapevole, anche in	
considerazione delle ripetute intimazioni dell'ente locale.	
Ritiene inoltre il Collegio che non possano essere considerate, ai fini di una	
diversa valutazione degli elementi costitutivi della comprovata responsabilità	
contabile, le difficoltà finanziarie derivanti dagli accertamenti dell'Agenzia	
delle Entrate sull'attività della società del defunto padre. Né può assumere	
rilevanza la sopravvenienza della pandemia da COVID 19.	
Dagli atti di causa emerge, infatti, che nel corso del 2015, quando già si	
erano realizzate le cause del sovraindebitamento lamentato dal convenuto, il	
sig. Tantille ha adempiuto all'obbligo di riversamento delle somme riscosse	
a titolo di imposta, a riprova della piena conoscenza e consapevolezza di tale	
obbligo. In altri termini, proprio durante il periodo contestato – e prima che	
si realizzasse la crisi emergenziale sanitaria - era stato in grado di versare le	
somme riscosse. Nella stessa memoria difensiva, si evidenzia poi quanto	
segue: "Situazione debitoria particolarmente grave e già oggetto di un	
risalente contenzioso avanti la Magistratura tributaria, tuttora pendente	

(Doc. n. 2), per far fronte alla quale il sig. Tantille si è visto costretto dalle	
contingenze ad avvalersi, in un primo momento, di parte delle somme	
introitate a titolo di imposta di soggiorno con la propria attività ricettiva.	
Ma ciò al solo fine di onorare i rilevanti debiti contratti dai genitori, non	
avendo altra liquidità da utilizzare allo scopo. Il tutto con l'intendimento di	
ritrasferire, appena possibile, tali somme all'Amministrazione comunale.	
Sennonché la situazione debitoria del convenuto, anziché alleviarsi, si è, col	
trascorrere degli anni, aggravata, raggiungendo l'apice nel corso	
dell'ultimo anno per effetto ed in conseguenza dell'emergenza sanitaria da	
Covid-19, che di fatto, decretando la fine del turismo massivo in Venezia, ha	
azzerato completamente le entrate della struttura ricettiva da questi gestita,	
rendendo, al momento, sostanzialmente impossibile la restituzione degli	
importi temporaneamente stornati".	
importi temporaneamente stornati". Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di	
Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di	
Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di distogliere le somme riscosse a titolo di imposta dalla sua naturale e	
Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di distogliere le somme riscosse a titolo di imposta dalla sua naturale e vincolata destinazione, a nulla valendo, a titolo di esimente, il proprio	
Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di distogliere le somme riscosse a titolo di imposta dalla sua naturale e vincolata destinazione, a nulla valendo, a titolo di esimente, il proprio sovraindebitamento e/o la circostanza di aver presentato istanza di	
Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di distogliere le somme riscosse a titolo di imposta dalla sua naturale e vincolata destinazione, a nulla valendo, a titolo di esimente, il proprio sovraindebitamento e/o la circostanza di aver presentato istanza di ammissione alla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter e ss. della	
Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di distogliere le somme riscosse a titolo di imposta dalla sua naturale e vincolata destinazione, a nulla valendo, a titolo di esimente, il proprio sovraindebitamento e/o la circostanza di aver presentato istanza di ammissione alla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter e ss. della legge n. 3/2012. Tale istanza, peraltro, veniva dichiarata inammissibile, in	
Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di distogliere le somme riscosse a titolo di imposta dalla sua naturale e vincolata destinazione, a nulla valendo, a titolo di esimente, il proprio sovraindebitamento e/o la circostanza di aver presentato istanza di ammissione alla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter e ss. della legge n. 3/2012. Tale istanza, peraltro, veniva dichiarata inammissibile, in quanto non è stato possibile "ricostruire compiutamente, sulla base della	
Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di distogliere le somme riscosse a titolo di imposta dalla sua naturale e vincolata destinazione, a nulla valendo, a titolo di esimente, il proprio sovraindebitamento e/o la circostanza di aver presentato istanza di ammissione alla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter e ss. della legge n. 3/2012. Tale istanza, peraltro, veniva dichiarata inammissibile, in quanto non è stato possibile "ricostruire compiutamente, sulla base della documentazione dimessa, la situazione economica del sig. Tantille e, in	
Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di distogliere le somme riscosse a titolo di imposta dalla sua naturale e vincolata destinazione, a nulla valendo, a titolo di esimente, il proprio sovraindebitamento e/o la circostanza di aver presentato istanza di ammissione alla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter e ss. della legge n. 3/2012. Tale istanza, peraltro, veniva dichiarata inammissibile, in quanto non è stato possibile "ricostruire compiutamente, sulla base della documentazione dimessa, la situazione economica del sig. Tantille e, in particolare, con quali entrate egli riesca a far fronte alle spese mensili	
Da quanto sopra si evince chiaramente la volontà del convenuto di distogliere le somme riscosse a titolo di imposta dalla sua naturale e vincolata destinazione, a nulla valendo, a titolo di esimente, il proprio sovraindebitamento e/o la circostanza di aver presentato istanza di ammissione alla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter e ss. della legge n. 3/2012. Tale istanza, peraltro, veniva dichiarata inammissibile, in quanto non è stato possibile "ricostruire compiutamente, sulla base della documentazione dimessa, la situazione economica del sig. Tantille e, in particolare, con quali entrate egli riesca a far fronte alle spese mensili indicate" (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione, richiamato dal	

condotta non fanno che confermare il quadro probatorio ricostruito dal	
Requirente, a dimostrazione della coscienza e volontà del convenuto di	
trattenere le somme dovute al Comune, a titolo di imposta di soggiorno, e,	
dunque, a fortiori, a riprova dell'elemento soggettivo del dolo. Va in	
proposito evidenziato che, anche prescindendo dalla prova – comunque	
insussistente allo stato degli atti – che le somme trattenute siano state in	
concreto utilizzate per far fronte alla concomitante situazione debitoria con	
l'Agenzia delle Entrate, siffatto debito sorge da un rapporto giuridico	
"distinto" da quello all'odierno esame.	
In particolare, nel caso di specie, rilevano il vincolo di destinazione (art. 4, c.	
1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23) e, di conseguenza, l'indisponibilità delle	
somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, sia da parte dell'agente	
contabile sia da parte dell'ente locale, per finalità diverse da quelle previste	
dalla normativa primaria. In altri termini, la natura di quanto dovuto dal	
convenuto all'ente locale, quale "imposta di scopo", traendo origine dal	
peculiare rapporto di servizio che lega il convenuto con l'ente locale,	
secondo la normativa applicabile <i>ratione temporis</i> (cfr., tra le altre, cit. Corte	
di Cassazione civile, ordinanza n. 19654/2018), rende impossibile la	
destinazione di tali somme per scopi diversi da quelli previsti e, dunque,	
anche al fine di fronteggiare ulteriori debiti nei confronti della pubblica	
amministrazione.	
10. Tanto premesso, ritenendo il Collegio che sussista, nei termini prospettati	
dalla Procura regionale, l'ipotizzata responsabilità contabile, deve essere	
disposta la condanna del sig. Tantille Sebastiano, al pagamento in favore del	
Comune di Venezia della somma di € 23.582,60.	

Il menzionato importo, da considerarsi comprensivo della rivalutazione	
monetaria, va aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del	
deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.	
11. Il carattere doloso della condotta addebitata al convenuto e l'illecito	
arricchimento di quest'ultimo – stante la natura restitutoria dell'obbligazione	
- escludono la possibilità di accogliere l'istanza del convenuto ai fini	
dell'applicazione del potere riduttivo dell'addebito. Come già evidenziato,	
delle specifiche condizioni economiche e patrimoniali del convenuto si potrà	
tenere conto, in sede di recupero del credito erariale, ai fini di un eventuale	
piano di rateizzazione (art. 215, c. 5, c.g.c.).	
12. Va infine disposta la condanna del convenuto al pagamento delle spese	
di giudizio, da liquidarsi, ai sensi dell'art. 31, co. 5, c.g.c., con nota a	
margine della presente sentenza.	
margine della presente sentenza. P.Q.M.	
P.Q.M.	
P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa	
P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:	
P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando: - in via pregiudiziale, afferma la giurisdizione della Corte dei conti nel	
P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando: - in via pregiudiziale, afferma la giurisdizione della Corte dei conti nel presente giudizio, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione	
P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando: - in via pregiudiziale, afferma la giurisdizione della Corte dei conti nel presente giudizio, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal patrocinio del convenuto;	
P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando: - in via pregiudiziale, afferma la giurisdizione della Corte dei conti nel presente giudizio, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal patrocinio del convenuto; - respinge l'istanza di rinvio dell'udienza;	
P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando: - in via pregiudiziale, afferma la giurisdizione della Corte dei conti nel presente giudizio, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal patrocinio del convenuto; - respinge l'istanza di rinvio dell'udienza; - respinge le eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione, nei	
P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando: - in via pregiudiziale, afferma la giurisdizione della Corte dei conti nel presente giudizio, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal patrocinio del convenuto; - respinge l'istanza di rinvio dell'udienza; - respinge le eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione, nei termini di cui in motivazione;	
P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando: - in via pregiudiziale, afferma la giurisdizione della Corte dei conti nel presente giudizio, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal patrocinio del convenuto; - respinge l'istanza di rinvio dell'udienza; - respinge le eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione, nei termini di cui in motivazione; - respinge, altresì, le istanze di acquisizione di elementi istruttori ai	

c.g.c.;	
- condanna il convenuto Tantille Sebastiano, in qualità di titolare	
dell'attività "B&B Ca' d'Oro", al pagamento, in favore del Comune	
di Venezia, della somma di € 23.582,60. Il predetto importo, da	
considerarsi comprensivo della rivalutazione monetaria, va	
aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito	
della sentenza sino all'effettivo soddisfo.	
- respinge l'istanza di applicazione del potere riduttivo, nei termini di	
cui in motivazione;	
- condanna, infine, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio,	
che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, co. 5, c.g.c., con nota a	
margine della presente sentenza.	
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 maggio 2021.	
Il Giudice estensore Il Presidente	
F.to digitalmente F.to digitalmente	
Innocenza ZAFFINA Carlo GRECO	
45	

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del c.g.c., le spese di giustizia del presente	
giudizio si liquidano in € 272,00 (euro duecentosettantadue/00)	
Il Giudice estensore Il Presidente	
F.to digitalmente F.to digitalmente	
Innocenza ZAFFINA Carlo GRECO	
Depositata in Segreteria, il 19 agosto 2021	
Il Funzionario preposto	
F.to digitalmente	
Stefano Mizgur	
46	